



Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia – applicazione circolare INPS

Nel n. 28 del 16 luglio 2021 di questo notiziario abbiamo dato notizia dell'emanazione della circolare numero 107 del 14 luglio 2021, con cui l'INPS ha recepito quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (numero 1 del 2021) che ha, di fatto, definito la questione della giusta applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/73 in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

L'Inps provvederà d'ufficio alla riliquidazione delle pensioni col riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni d'anzianità maturati alla data del 31.12.1995, come disposto dalla Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (n. 11 del 18 marzo 2017; n. 39 del 15 settembre 2018; n. 44 del 21 ottobre 2018; n. 50 del 24 novembre 2018; n. 43 del 26 ottobre 2019; n.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

La circolare dell'Istituto nel riferirsi solo ai dipendenti del comparto difesa e ad alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), sembra non includere tra i beneficiari della riliquidazione previdenziale i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti al sistema misto e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Si tratta di una omissione discutibile, considerato che per questi colleghi il possesso dello status di militare sussisteva comunque al momento dell'arruolamento e che gli stessi, al pari dei loro omologhi a status militare sono in possesso dei presupposti enucleati e indicati dal giudice Contabile. Si tratta, infatti, di personale soggetto al Sistema di calcolo Misto, che alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato "almeno quindici anni" ma meno di 18 anni di servizio utile.

Ma al di là di quella che potrebbe anche essere una significativa omissione, il problema serio è che si è materializzata una sperequazione pensionistica, tra il personale militare e quello a status civile, assolutamente ingiustificata alla luce della legislazione primaria che disciplina i trattamenti normativi ed

economici all'interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Sulla questione il SIULP è già intervenuto con una nota inviata al Ministro dell'Interno, il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 11 del 19 marzo 2021 di questo notiziario, pubblicata nel n. 11 del 19 marzo 2021 di questo notiziario consultabile al seguente link: <https://siulp.it/flash-11-2021/>.

La rimozione di queste insostenibili sperequazioni all'interno del Comparto Sicurezza difesa e soccorso pubblico formerà oggetto di una specifica pregiudiziale che porremo sul tavolo del rinnovo del contratto di lavoro nell'ambito del cosiddetto "pacchetto specificità" che dovrà anche riguardare la definizione del problema della previdenza complementare per la quale da tempo sollecitiamo una soluzione espressamente "dedicata".

TOKYO 2020: Romano (Siulp), bilancio storico per Italia grazie anche a Polizia di Stato.

Con un bilancio che rimarrà nella storia per lo sport italiano si sono chiuse le olimpiadi di Tokyo 2020.

Le 40 medaglie conquistate dall'Italia è stato un risultato possibile grazie alla dedizione e allo spirito di abnegazione dei nostri atleti ma soprattutto del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che si conferma un settore importante per l'Amministrazione della P.S. ma anche per lo sport e per tutto il nostro Paese. Un lavoro che conferma lo spirito di servizio proprio della Polizia di Stato che, insieme, c'è sempre anche nel conquistare traguardi storici e prestigiosi per il nostro Paese.

Per questo ringraziamo il Capo sella Polizia - Direttore Generale della P.S. Lamberto Giannini, per la sensibilità e l'attenzione che pone a questo settore strategico non solo per lo sport ma anche e soprattutto per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole, ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti i nostri colleghi delle Fiamme Oro. Dai Dirigenti a tutti gli atleti per lo straordinario lavoro fatto e per il prestigio che hanno contribuito ad arricchire per il nostro Paese e per tutta la Polizia di Stato.

È quanto scrive in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp commentando lo straordinario risultato conseguito alle Olimpiadi appena concluse.

Tra queste vittorie storiche - prosegue - c'è stata anche quella di Jacobs nei 100 metri. Una performance dell'atleta delle Fiamme Oro che fa brillare ancora di più le 40 medaglie conquistate. Dei 10 ori conquistati 5 sono arrivati dagli atleti delle Fiamme Oro a conferma della serietà e del grande impegno che i nostri atleti e la nostra Amministrazione dispiegano ogni giorno per arricchire la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Una strategia che ci ha consentito di recuperare centinaia di giovani dal rischio di deviazione in zone altamente pericolose per la presenza Criminale.

Avere l'opportunità di poter dedicarsi allo sport in mancanza di una prospettiva di lavoro o di studio, è sicuramente un'occasione che molti giovani hanno raccolto e continueranno a raccogliere anche invogliati dagli straordinari risultati ottenuti dagli atleti delle Fiamme Oro.

Credo che questa opera, che ci riempie di orgoglio, sia la medaglia più bella che le Fiamme Oro possano regalare al Paese dopo quelle straordinarie che ci hanno regalato con le performance alle Olimpiadi appena concluse.

Grazie a tutti i nostri atleti e a tutti lo Sport italiano per queste incredibili emozioni.

La pensione indebitamente percepita deve essere restituita anche dagli eredi

La Cassazione, ha affermato un importante principio in materia di trattamento di reversibilità.

Se risulta accettata l'eredità, l'Istituto può agire anche nei confronti della moglie titolare della reversibilità, attraverso l'azione di ripetizione dell'indebitato per recuperare eventuali somme non dovute, quando la sua condotta ha determinato la corresponsione da parte dell'INPS di somme superiori a quelle spettanti sulla pensione, Detto principio si evince dall'ordinanza della Cassazione n. 17997/2021.

La vicenda processuale ha registrato il respingimento da parte della Corte di appello del gravame sollevato dall'INPS nei confronti della sentenza di primo grado. Per il giudice di secondo grado la pensione di reversibilità non è suscettibile di azione di ripetizione d'indebiti previdenziali causati dalla condotta del dante causa, poiché il trattamento di reversibilità è riconosciuto iure proprio.

La vicenda processuale nasce dal fatto che l'INPS ha riconosciuto alla vedova del de cuius somme superiori in relazione alla pensione di reversibilità perché indotta in errore dalla condotta del de cuius, che solo nel 2008 aveva comunicato i redditi degli anni 2006 e 2007 ai quali si riferisce l'azione di ripetizione. Contro la sentenza della Corte d'Appello, l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che in realtà anche la pensione di reversibilità può essere oggetto di azioni di recupero d'indebitato previdenziale se il coniuge superstite non ha rinunciato all'eredità, in quanto non è applicabile la sanatoria prevista dall'art 1 commi 260-261 della legge n. 662/1996 (per indebiti anteriori al 1996) né quella prevista dall'art 38 della legge n. 448/2020 (per indebiti fino al 31.12.2020).

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del ricorso INPS osservando che costituisce principio già consolidato quello secondo cui: "la ripetibilità dell'indebitato nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze

incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. (...) Il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell'indebito nei confronti dell'erede."

Anche l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 283 del 27 agosto 2020, aveva chiarito che in caso di ratei di pensione erogati post mortem indebitamente a soggetti terzi, ai fini del recupero delle ritenute Irpef operate e versate, l'Ente può ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute nei confronti degli eredi, i quali possono indicare le somme restituite tra gli oneri deducibili.

Legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta la mascherina

E' legittimo sospendere il dipendente che durante la pandemia rifiuta di indossare la mascherina adducendo ragioni poco credibili. Ciò perché il datore di lavoro è obbligato per legge a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per prevenire il verificarsi di eventi dannosi. Legittima pertanto la sanzione irrogata al lavoratore, che durante la pandemia rifiuta d'indossare la mascherina adducendo ragioni pretestuose e lesione dei diritti costituzionali.

Il principio è enunciato nella sentenza del 4 giugno 2021 del Tribunale di Venezia che ha confermato la sanzione della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata nei confronti di un dipendente.

La vicenda di fatto ha riguardato un operatore ecologico che durante il periodo della pandemia Covid ha disatteso l'imposizione dell'uso della mascherina sul posto di lavoro, adducendo la lesione di importanti diritti sanciti a livello costituzionale.

La società datrice notificava al dipendente una contestazione disciplinare, non solo per aver contravvenuto a un obbligo di legge, ma ha anche per aver istigato i colleghi a fare altrettanto.

La questione perveniva, infine, alla cognizione del Tribunale che riteneva legittima la sanzione disciplinare irrogata al dipendente sulla base della considerazione che il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie.

Nella motivazione della Sentenza si legge che durante il periodo della pandemia l'obbligo della mascherina è stato ribadito nello specifico dal DL n. 18/2020 e dal protocollo siglato dal Governo il 14 marzo 2020, integrato dal successivo protocollo del 24 aprile 2020, con cui sono state emanate le linee guida necessarie alle aziende per adottare le misure anti-contagio. Misure tra le quali figura proprio l'obbligo delle aziende di mettere a disposizione dei propri dipendenti le mascherine quando, per svolgere le proprie mansioni, non possono rispettare il distanziamento dai colleghi. Inoltre, la società datrice risultava aver adottato un proprio protocollo di Sicurezza in cui è presente un intero paragrafo dedicato alle mascherine e l'aggiornamento al DVR della Divisione Ambiente del 14 settembre 2020 contempla tra i dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche. Il tribunale conclude che nella situazione di grave pandemia che ha colpito il mondo intero l'uso della mascherina non può ritenersi un obbligo gravoso. Il datore, imponendo ai dipendenti l'uso dei dispositivi di protezione individuali, adempie solo al dovere di proteggere la loro salute. Ingiustificato è, quindi, il rifiuto del dipendente d'indossare la mascherina al lavoro e nelle riunioni, così come l'invettiva nei confronti dell'azienda contenuta in una email, con cui il lavoratore dichiarava l'obbligo imposto "incostituzionale e illegittimo".

La condotta del lavoratore viola inoltre la disposizione del Codice Disciplinare, che prevede che: "Nel caso in cui un lavoratore non ottemperi alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, fino a dieci giorni di sospensione."

La Sentenza del Tribunale di Venezia è consultabile al

link: http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2020/Trib._Veneziasent.-4-6-2021.pdf

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Il Consiglio dei Ministri, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).

La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale e di 6 mesi dalla guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2;

In alternativa è prevista l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione, a partire dal 6 agosto 2021, deve essere richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

- a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive,
- b. qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

- a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
 - b. qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
- oppure
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

- a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano para olimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Controlli e Sanzioni

I gestori sono obbligati a verificare la validità del certificato verde, mentre la verifica dei documenti è discrezionale: non è sempre obbligatoria, ma è "necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici" del green pass.

Lo ha chiarito ministero dell'Interno con la circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Del 10 agosto 2021, consultabile nell'apposita sezione del sito, all'indirizzo www.sulp.it.

Anche gli esercenti, quindi, potranno chiedere i documenti d'identità ai clienti nel caso di incongruenze con i dati del green pass.

La carta d'identità non deve essere esibita per entrare al cinema o nei teatri. Per gli spettacoli e gli eventi sportivi "possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi". La circolare specifica, inoltre, che "qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l'intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente".

Sulla questione è anche intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che sin risposta ad un quesito della Regione Piemonte sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar, ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF OK CAF SIULP



nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo. Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale. Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE -

F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.sulp.it

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 32/2021 del 14 Agosto 2021](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123